

STUDENTI. VARIE

SOMMARIO DELLE TEMATICHE

- A) Provvedimento più favorevole nelle more del giudizio;
- B) Tasse universitarie;
- C) Possesso di strumentazione elettronica proibita;
- D) Medico proveniente da Paese Extra-UE, ma operante in modo stabile nel territorio italiano;
- E) Risoluzione del contratto di formazione specialistica;
- F) Riconoscimento crediti formativi;
- G) Nullità del titolo di laurea.

A) Provvedimento più favorevole nelle more del giudizio

Consiglio di Stato, Sez. 6 - sentenza n. 6824 del 11 ottobre 2021

IMPUGNAZIONE ATTI CARRIERA STUDENTESCA - SOPRAVVENIENZA PROVVEDIMENTO PIU' Satisfattivo di bene della vita chiesto con ricorso - CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La **sopravvenienza** nel corso del giudizio di un **provvedimento amministrativo che attribuisce al ricorrente più di quanto avrebbe potuto ottenere con l'annullamento degli atti impugnati** comporta la **cessazione della materia del contendere**. L'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a, è possibile soltanto per evitare una sentenza che dichiari l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e solo al fine di consentire la proposizione di un'azione.

B) Tasse universitarie

Consiglio di Stato, Sez. 7 - sentenza n. 6296 del 15 luglio 2024

POSIZIONE REDDITUALE - CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE - PROSIEGUO ATTIVITÀ DIDATTICHE

Alla studentessa che, a fronte di una discrepanza fra i dati reddituali comunicati all'Ateneo e quelli effettivi (nello specifico, la ricorrente - in spregio al Regolamento in vigore - non aveva considerato, all'atto dell'iscrizione per l'anno accademico, anche il reddito prodotto dalla famiglia di provenienza), abbia versato, a titolo di tasse universitarie, una somma minore a quella che avrebbe dovuto corrispondere, ben può

essere inflitto un provvedimento preclusivo della possibilità di continuare le attività curriculari sino al saldo di quanto dovuto.

Consiglio di Stato, Sez. 7 - sentenza n. 3237 del 9 luglio 2024

CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE - STUDENTI FUORI CORSO E/O INTERNAZIONALI - APPROVAZIONE BILANCI

Difettando, allo stato, un Regolamento del MUR che dia concreta attuazione al disposto ex art. 5, comma 1-*bis*, D.P.R. n. 306/1997 in tema di scorporo dei contributi a carico degli studenti fuori corso e/o internazionali, l'Ateneo non può giustificare in tal modo l'applicazione, in sede d'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, di un *quid pluris* alle tasse che ecceda la soglia del 20% del finanziamento ordinario dello stato, come previsto dall'art. 5, comma primo del D.P.R. citato.

Di conseguenza, laddove l'Università agisca in spregio a tale disposizione, i contributi in eccedenza versati dalla componente studentesca dovranno costituire oggetto d'integrale restituzione.

C) Possesso di strumentazione elettronica proibita

T.A.R. per la Sardegna, Sez. 2 -sentenza n. 522 del 9 luglio 2024

PROVVEDIMENTO D'ESCLUSIONE DAI TEST - ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - POSSESSO DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

È legittimo decretare l'immediata esclusione dal concorso (quindi, anche dal test di selezione per l'accesso all'università, *ndr*) di un candidato sorpreso, durante la prova, in possesso di strumentazione elettronica spenta qualora in una clausola del bando - che costituisce, come noto, *lex specialis* - sia espressamente previsto, in capo al suddetto, l'obbligo di consegnare ai commissari tutte le apparecchiature di tal genere in suo effettivo possesso.

A tal riguardo, il collegio precisa che, a fronte della mancata consegna di un dispositivo siffatto, lo stesso «*ben avrebbe potuto essere stato acceso in un altro momento, ad esempio quando il ricorrente si è recato ai servizi, nonostante lo stesso dichiarò, come sopra precisato, di non averlo portato con sé*». Ebbene, l'eventuale accensione ed il

conseguente impiego di tale strumento comprometterebbe, invero, la genuinità dell'elaborato.

D) Medico proveniente da Paese Extra-UE, ma operante in modo stabile nel territorio italiano

T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. 3 - sentenza n. 612 del 14 gennaio 2025

PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE - STUDENTE PROVENIENTE DA PAESE EXTRA-UE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN CAMPO MEDICO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

È meritevole d'accoglimento il ricorso mediante cui un medico specializzando con cittadinanza extra UE insorge avverso il provvedimento dell'università che, sulla base di un'erronea interpretazione - oltremodo estensiva - di una comunicazione ministeriale, annulli d'ufficio l'ammissione dell'interessato/a al corso di specializzazione, omettendo di considerare che il soggetto *de quo* aveva chiesto ed ottenuto un regolare permesso per soggiornare in Italia ed ivi proseguire la formazione.

E) Risoluzione del contratto di formazione specialistica

T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. 3 - sentenza non definitiva n. 733 del 16 gennaio 2025

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA - RIPARTO DI GIURISDIZIONE - SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREAM

Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario - segnatamente, del Tribunale come Giudice del Lavoro - allorquando si verta in materia di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica in ambito sanitario.

A tal riguardo, il Collegio precisa che, in ipotesi del genere, *«non viene in rilievo la spendita di potere pubblico, né tale determinazione è stata assunta dall'Ateneo resistente sulla scorta di valutazioni discrezionali di stampo pubblicistico. Nel caso di specie, infatti, si versa in una ipotesi di attivazione di una clausola risolutiva espressa, prevista dalla legge (articolo 37, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 368/1999) e inclusa nel contratto di formazione specialistica mediante il rinvio operato dall'articolo 7, comma 1 (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).*

Viene, dunque, in rilievo l'esercizio di un diritto potestativo da parte dell'Ateneo resistente, afferente all'ambito della sua capacità di agire iure privatorum nella fase

di esecuzione del contratto di formazione specialistica, al pari di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa in materia di contratti pubblici (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 10 gennaio 2019, n. 489; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 4692 del 17 marzo 2023, passata in giudicato; T.A.R. Lazio, sez. I-quater, sent. n. 2257 del 24 febbraio 2021, passata in giudicato)».

F) Riconoscimento crediti formativi

T.A.R. per la Sardegna, Sez. 1 - sentenza n. 39 del 27 gennaio 2025

DIPLOMA PROFESSIONALE - ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA PER LE PROFESSIONI SANITARIE - RICONOSCIMENTO CFU

Ai fini del riconoscimento dei CFU necessari per l'iscrizione al Corso di studi in Assistenza Sanitaria, il diploma d'infermiera professionale conseguito dalla ricorrente non è equiparabile a quello universitario di cui al comb. disp. L. n. 42/1999 (art. 4, comma primo) e D.M. Sanità 27 luglio 2000, né tantomeno alla Laurea disciplinata dal D.L. n. 402/2001: ne consegue, pertanto, che i titoli succitati assumono rilevanza soltanto per quel che inerisce all'accesso ai corsi di laurea specialistica, e la convalida può avere ad oggetto i soli esami sostenuti presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, ma non anche la convalida degli esami e delle attività svolte presso la Scuola Professionale per Infermiere.

G) Nullità del titolo di laurea

Consiglio di Stato, Sez. 7 - sentenza n. 5430 del 23 giugno 2025

NULLITA' DELLA LAUREA – CARENZA DI DOCUMENTAZIONE – ESAMI SOSTENUTI IN ERASMUS

Il valore da attribuire al diploma di laurea è certificativo, di talché l'accertamento, avvenuto a cura dell'Ateneo di provenienza dopo ben dieci anni dal conseguimento del titolo, riguardo al mancato superamento di otto esami contemplati dal *Learning Agreement* sottoscritto con la studentessa in vista del soggiorno *Erasmus* presso altra università europea, giammai potrà dirsi compiuto in spregio all'art. 21-*nonies* della Legge sul Procedimento Amministrativo (LPA) n. 241/1990: nel caso di specie, l'oggetto della controversia va individuato nel ripristino della situazione di legalità. Appare, quindi, condivisibile la decisione del Consiglio di Stato che ha sancito – ribaltando la sentenza di prime cure – la nullità della laurea conferita alla discente che non era stata in grado di comprovare, tramite idonea documentazione, il

sostenimento delle prove *de quibus*, a nulla rilevando un'ipotetica registrazione delle stesse, da parte del funzionario – tutor, sul libretto elettronico.

Il Collegio rammenta, inoltre, che la convalida degli esami sostenuti nell'ambito del progetto *Erasmus +* deve avvenire a cura del Consiglio di Facoltà, cosa non verificatasi nel caso di specie.